



PROCEDURA PER L'ACCESSO AI DATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 7 DEL D.M. N. 156 DEL 4 AGOSTO 2011 E PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

DISCIPLINARE

CAPO I – ACCESSO AI DATI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento:

- a) "Decreto" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- b) "Responsabile del procedimento" indica il soggetto di cui all'articolo 1, lettera n) del decreto;
- c) "Busta" indica il plico consegnato a norma degli articoli 2, commi 3 e 4, e 3, commi 2 e 3 del Decreto, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori;

Articolo 2 – Pubblicazione del certificato di cifratura

Il Responsabile del procedimento pubblica sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Napoli, entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, il certificato contenente la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi delle Imprese associate alle Organizzazioni di categoria ed il relativo elenco degli occupati nelle stesse Imprese, nonché l'elenco degli associati alle Organizzazioni sindacali ed a quelle dei consumatori che concorrono al rinnovo del Consiglio camerale.

Articolo 3 - Apertura delle buste

La busta viene aperta per consentire alla Camera di Commercio di Napoli di effettuare:

- a) i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A-CSV è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal decreto, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 5;
- b) i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa);
- c) i controlli puntuali e a campione, secondo i criteri e le modalità definiti nel successivo Capo II. In tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico redatto ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 156/11 e dell'art. 11 del presente Disciplinare;
- d) sulla base della classificazione Istat, il calcolo degli indicatori di rappresentatività: 1) del numero delle Imprese, 2) dell'indice di occupazione e 3) del valore aggiunto di ogni settore, 4) dell'ammontare del diritto annuale versato; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico redatto ai sensi degli articoli 2 e 3 del DM 156/11 e dell'art. 11 del presente Disciplinare;
- e) le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto;
- f) in caso di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.



Articolo 4 - Procedura formalizzata

1. Per le operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, di chiusura della busta viene redatto processo verbale, sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal Responsabile del procedimento, alla presenza dei membri del gruppo di lavoro scelti dallo stesso responsabile del procedimento; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.
3. Nel processo verbale vengono indicati giorno, ora di inizio e termine, luogo delle operazioni e generalità dei soggetti presenti, ed il motivo delle operazioni effettuate.

Articolo 5 - Procedura formalizzata in caso di decifrazione

1. Nel caso in cui l'apertura della busta avvenga per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifrazione è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il Responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifrazione e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il Responsabile del procedimento verifica la correttezza e validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 3.
5. È cura del Responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Articolo 6 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati A, B e D del Regolamento e degli allegati A1, B1 e D1 del presente Disciplinare si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della Camera di Commercio di Napoli, al termine della procedura. A tal proposito, si tiene conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0081790 del 16.05.2013, recante "Rinnovo del Consiglio camerale –Quesito sull'accesso agli atti" e dal Regolamento camerale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla Camera di Commercio di Napoli.
2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite dalla Legge n. 241/90 e dal Registro dei trattamenti della Camera di Commercio di Napoli ai sensi del Regolamento UE 679/2016 di cui alla delibera di Giunta n. 61/2019. In ogni caso, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.



3. Il Responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque, prima dell'eventuale suo accoglimento.

4. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.

CAPO II – CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Articolo 7 – Tipologia dei controlli

1. Il presente Disciplinare regolamenta i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio di Napoli dalle Organizzazioni imprenditoriali, dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori partecipanti alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di Commercio, e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.

2. I controlli effettuati dall'Amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

3. I controlli effettuati dall'Amministrazione possono essere svolti in forma puntuale o a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

4. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

5. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

6. Dei predetti controlli e delle modalità seguite viene redatto idoneo verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e da almeno due componenti della struttura di supporto. Nel processo verbale sono precisati il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni di controllo, le generalità dei soggetti presenti, i controlli effettuati ed i corrispondenti esiti nonché l'ora di conclusione delle predette operazioni.

Articolo 8 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con particolare riferimento alle note prot. n. 183847 del 4/10/2011 e n. 39517 del 07/03/2014, ovvero al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale.



Controlli non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.

2. Nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 9.

3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto da assegnare rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D al regolamento non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

Articolo 9 — Controlli puntuali

1. Nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della Regione Campania, è fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale relativamente:

a) alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione o dell'Associazione concorrente e redatte nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 2 e 3 del DM 156/2011 e dall'art. 11 del presente Disciplinare, nonché della modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Napoli;

b) alla provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'organizzazione imprenditoriale concorrente redatte: 1) a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato A) ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DM 156/2011; 2) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato B) ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 156/2011; 3) a pena di esclusione, secondo gli schemi di cui agli allegati A1), B1) e D1) ai sensi dell'art. 11 del presente Disciplinare;

c) all'adesione dell'organizzazione imprenditoriale di livello provinciale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione di Napoli da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale, ai sensi dell'art. 2 comma 2, del DM 156/11;

d) alla rappresentanza dell'organizzazione imprenditoriale costituita e strutturata soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, nel CNEL ovvero la sua operatività da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio di Napoli, come indicato dall'art. 2, comma 6, del DM 156/2011;

e) alla provenienza e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da parte dal legale rappresentante dell'organizzazione sindacale e dell'associazione dei consumatori operanti nella circoscrizione di Napoli da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, redatte: 1) a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C) ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 156/2011; 2) a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all'allegato D), ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 156/2011; 3) a pena di esclusione, per le Associazione dei consumatori, secondo l'allegato D1) ai sensi dell'art. 11 del presente Disciplinare;

f) all'iscrizione o annotazione al Registro Imprese delle imprese dichiarate nell'allegato B al Regolamento;



- g) alla corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- h) alla corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
- i) all'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
- l) alla coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- m) alla coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- n) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- o) alla coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- p) alla coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- q) all'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni tra settori diversi per la stessa organizzazione);
- r) per il settore del commercio, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
- s) per il settore agricoltura, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica di coltivatori diretti;
- t) per il settore industria, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati;
- u) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione;
- v) alla verifica del numero degli occupati nelle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c) del DM 156/11, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A) del Regolamento ed all'allegato denominato "schema B1" del presente Disciplinare, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio camerale e, dunque, alla data del 31 dicembre 2022.

2. È fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della Rappresentatività delle associazioni stesse.

A tal proposito, si riporta la nota Ministeriale prot. 372133/2022, acquisita al prot. n. 80993/E del 15.12.2022, secondo cui "... *permane la validità metodologica del computo prevista al comma 2 dell'articolo 9 del DM 156/2011, laddove sono chiaramente determinati i parametri alla base del calcolo della media aritmetica per la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale: imprese, occupati, valore aggiunto, diritto annuale. In particolare, con riferimento al parametro "imprese", ai sensi dell'art. 9, comma 2, si procede al calcolo della "percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato*



validamente la trasmissione della documentazione". Nel computo di tutte le imprese iscritte ad un'organizzazione imprenditoriale, qualora vi siano delle imprese iscritte a più associazioni (fattispecie prevista al comma 3 dell'art. 12) le stesse vanno computate "con un peso proporzionalmente ridotto"; pertanto se un'impresa è iscritta a due organizzazioni imprenditoriali va conteggiata con peso pari a 0,50 (anziché pari a 1), se è iscritta a tre organizzazioni va conteggiata con un peso pari a 0,33, e così via. In modo analogo si procede a ridurre proporzionalmente anche il peso degli altri parametri stabiliti nel richiamato art. 9 (valore aggiunto, occupati, diritto annuale) al fine di elaborare, per ciascun settore, la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri."

3. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rilevi immediatamente la non veridicità di fatti o informazioni dichiarate, provvede ad effettuare idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e a disporre la esclusione dal procedimento dell'Organizzazione o dell'Associazione che ha presentato la dichiarazione mendace.

4. Ove si riscontrino irregolarità sanabili nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1), il Responsabile del procedimento amministrativo, oltre a procedere ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b), della legge 241 del 1990, comunicherà all'Organizzazione o all'Associazione interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate. La rettifica deve avvenire sempre attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di mancata regolarizzazione entro i termini di legge, il Responsabile del procedimento dichiarerà l'esclusione dell'Organizzazione o dell'Associazione dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale.

5. Qualora, a seguito della richiesta di rettifica – formulata ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000 - dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, l'Organizzazione o l'Associazione dichiarati – ex art. 47 del DPR 445 del 2000 - nuovamente dati non corretti rispetto a quelli acquisiti dall'Amministrazione, il comportamento dell'organizzazione o dell'associazione sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false e/o fuorvianti al fine di non consentire una corretta valutazione di elementi essenziali della procedura di rinnovo del Consiglio camerale e si procederà, pertanto, alla esclusione della stessa organizzazione o associazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione delle posizioni contestate ma anche ai sensi del successivo art. 15 "False dichiarazioni".

6. È facoltà del Responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

7. I controlli possono essere effettuati oltre che con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere S.c.p.A., anche con l'intervento di esperti informatici.

Articolo 10 — Controlli a campione del numero delle imprese dichiarate dalle organizzazioni imprenditoriali secondo lo schema allegato B al Regolamento ed allegato A1) al Disciplinare.

1. La Camera di Commercio procede a verifiche anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, per accertare la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali.



I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 8, riguardano le imprese indicate nell'allegato B) al Regolamento ed hanno ad oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale;
- b) il regolare pagamento di almeno una quota base associativa nel biennio 2021-2022, in coerenza con l'importo stabilito dall'atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale, non meramente simbolica come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 39517 del 07/03/2014;

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità (del campione) è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 45 imprese e con un minimo di 15 imprese per organizzazione imprenditoriale con riferimento a ciascun settore per il quale la stessa organizzazione di categoria concorre. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione "CASUALE" di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo nelle modalità di cui al precedente punto 2), il Responsabile del procedimento chiederà formalmente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La suddetta documentazione deve essere trasmessa, con dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, o esibita in originale entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione dalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale.

Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Napoli.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale a seguito di presentazione di apposito modulo e/o scheda di adesione contenente la chiara ed univoca manifestazione di volontà dell'Impresa di essere iscritta all'associazione di categoria. L'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale non può essere il frutto di alcun automatismo scaturente dallo statuto della singola associazione ma deve risultare da un'espressa, chiara ed univoca manifestazione di volontà dell'impresa di adesione all'associazione di categoria. Siffatta previsione è conforme al disposto della Circolare MISE n. 0038226 del 5 marzo 2013 secondo cui *"...per iscritti all'associazione si intendono esclusivamente coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi...tale espressa manifestazione di volontà deve risultare inequivocabilmente al momento della sottoscrizione, quale atto libero, volontario ed univoco di adesione all'associazione dei consumatori che richiede l'iscrizione o conferma per il perseguimento degli scopi statutari.*

Pertanto, ai fini del riscontro del possesso del requisito numerico di associati stabilito dalla legge, per le associazioni che richiedono l'iscrizione e/o la conferma annuale, si ritiene che possano essere considerati soci i soggetti iscritti all'associazione di consumatori ed utenti in forza di una manifestazione espressa, consapevole della volontà di adesione, distinta da ogni altra volontà di ottenere dall'associazione singoli beni o servizi".

- b) L'importo della quota base associativa risultante dalle deliberazioni degli organi dell'associazione che attestino l'importo della quota base associativa dovuto per gli anni 2021 e 2022.



c) La regolarità del versamento della quota base associativa mediante documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota base associativa, con evidenza dell'importo versato e dell'anno di imputazione.

In merito alla quantificazione della quota base associativa, così come precisato dalla Circolare MISE n.39517 del 07/03/2014, “... (omissis) ... deve trattarsi, comunque, di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti. A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di misura di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore”.

Il valore della quota base media associativa sarà calcolato per ogni settore economico nei seguenti termini:

- qualora l'Organizzazione concorrente dichiara più quote base associative, si procederà ad eliminare, per ciascuna Organizzazione, la quota base più alta e quelle di pari importo, nonché la quota base più bassa e quelle di pari importo, (taglio delle ali): ovvero si procederà alla esclusione della sola quota base più alta qualora l'organizzazione imprenditoriale dichiara solo due quote base associative per il relativo settore;
- escluse dal calcolo, quindi, per ciascuna Organizzazione, tutte le quote base di pari importo più alte e tutte quelle di pari importo più basse (taglio delle ali): ovvero soltanto quelle di pari importo più alte nell'ipotesi di solo due quote base versate dalle imprese, si procederà a sommare tutte le altre quote base associative pagate dalle imprese del settore alle organizzazioni e da esse dichiarate nel modello A1, di cui all'art. 11 del presente Disciplinare;
- il totale di detto calcolo verrà diviso per il numero delle imprese di settore le cui quote base associative sono state precedentemente sommate ottenendo in tal modo la quota base media di settore che sarà decurtata del 75% ai fini della valutazione di congruità della quota base associativa pagata dall'impresa associata.

Pertanto, la quota base associativa versata dall'impresa sarà considerata simbolica e quindi non sufficiente laddove la stessa risulti drasticamente sproporzionata rispetto alla quota base media associativa decurtata del 75%.

Al fine di consentire la verifica dell'effettivo versamento della quota base associativa nell'ultimo biennio, ai sensi dell'art. 12 comma 2 Legge 580/93, l'organizzazione imprenditoriale dovrà produrre idonea documentazione di pagamento (ad esempio bollettino di c/c postale, copia bonifico e/o estratto conto postale o bancario, quietanza di pagamento in contanti) dell'Ente/Istituto cassiere da cui risulta il nominativo dell'Impresa associata, l'importo e l'anno del versamento. Qualora l'incasso della quota base associativa avvenga tramite altra procedura (ad esempio tramite convenzione Inps/Inail), anche se versata in più rate periodiche, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'organizzazione di categoria che ha sottoscritto la convenzione con l'Ente Pubblico (cassiere), attestante: 1) il nominativo dell'Impresa associata identificata con P. Iva e numero REA; 2) l'effettivo incasso dell'intera quota base associativa dell'anno 2021 e/o 2022 con l'indicazione dell'importo, dell'anno e della modalità di pagamento, secondo lo schema di cui all'allegato A1) del presente Disciplinare.



4. Se, a seguito del controllo a campione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, il controllo verrà esteso alla totalità delle imprese dichiarate.

5. In sede di controllo della totalità delle imprese, qualora l'associazione imprenditoriale concorrente, a seguito della richiesta di rettifica dei dati incongrui rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiara - ex art. 47 D.P.R. 445/2000 - nuovamente dati non corrispondenti a quelli acquisiti dall'Amministrazione e la difettosità accertata è pari o superiore ad un terzo della totalità delle imprese controllate, il comportamento dell'associazione (tenuto conto che le dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 2000) sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false all'Amministrazione al fine di non consentirle una corretta valutazione degli elementi forniti e si procederà, pertanto, alla esclusione della stessa organizzazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione ma anche ai sensi del successivo art. 15 "False dichiarazioni".

Articolo 11 – Allegato A1) Elenco delle quote base associative versate dalle imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del DM 156/11 - Allegato B1) Elenco degli occupati nelle imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del DM 156/11 - Allegato D1) Elenco delle quote base associative versate dagli iscritti alle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 3, comma 1 e 2 del DM 156/11;

1. Al fine di consentire la verifica del regolare pagamento di almeno una quota base associativa nell'ultimo biennio (2021-2022), ai sensi dell'art. 12 della Legge 580/93, nonché al fine di consentire il calcolo della quota media base associativa di settore necessaria per valutare la congruità dell'importo della quota base associativa pagata che non può essere "*meramente simbolica*" né "*palesamente e drasticamente sproporzionata*" rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore, le Organizzazioni imprenditoriali concorrenti, unitamente alle dichiarazioni di cui agli allegati A e B del DM n. 156/11, a pena di esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, devono presentare un apposito elenco secondo lo schema di cui all'allegato denominato "A1" (allegato al presente Disciplinare) che, secondo la distinta per categoria, deve essere redatto con lo stesso numero d'ordine progressivo dell'elenco di cui all'allegato B) del Regolamento e, ad integrazione di quest'ultimo, deve essere indicato, per ciascuna impresa associata, l'importo, l'anno e la modalità di pagamento della quota base associativa versata dalla impresa. Analogamente agli altri elenchi previsti dal D.M. n. 156/11, anche l'elenco delle quote base associative versate dalle imprese di cui all'allegato A1, deve essere presentato, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale concorrente;
2. Al fine di consentire la verifica del numero degli occupati nelle imprese dichiarati dalle Organizzazioni imprenditoriali concorrenti con la dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato A), ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del DM 156/11, nonché al fine di consentire la riduzione proporzionale del parametro "occupati" qualora vi siano delle imprese iscritte a più associazioni (fattispecie prevista al comma 3 dell'art. 12 Legge 580/93) come precisato dalla nota Ministeriale prot. 372133/2022, acquisita al prot. n. 80993/E del 15.12.2022, le Organizzazioni imprenditoriali concorrenti, unitamente alle dichiarazioni di cui agli allegati A e B del DM n. 156/11, devono presentare, a pena di esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, un apposito elenco secondo lo schema di



cui all'allegato denominato "B1" (allegato al Disciplinare) ed, eventualmente, lo schema di cui all'allegato "B1 con piccole imprese" (allegato al Disciplinare) che, secondo la distinta per categoria, deve essere redatto con lo stesso numero d'ordine progressivo dell'elenco di cui all'allegato B) del Regolamento: ad integrazione di quest'ultimo, deve indicare, per ciascuna impresa associata, il numero degli occupati con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso di rinnovo del Consiglio camerale e, dunque, alla data del 31 dicembre 2022.

Analogamente agli altri elenchi previsti dal D.M. n. 156/11, anche quello degli occupati nelle imprese associate di cui all'allegato B1 (e, eventualmente, lo schema di cui all'allegato "B1 con piccole imprese") deve essere presentato, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Organizzazione imprenditoriale concorrente;

3. Al fine di consentire la verifica del regolare *"pagamento di una quota base associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione"* (come precisato dalla Circolare MISE prot. 0038226 del 05.03.2013), le Associazioni dei consumatori, unitamente alle dichiarazioni di cui agli allegati C e D del DM n. 156/11, a pena di esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, devono presentare un apposito elenco secondo lo schema di cui all'allegato denominato "D1" (allegato al Disciplinare) che deve essere redatto con lo stesso numero d'ordine progressivo dell'elenco di cui all'allegato D) del Regolamento e, ad integrazione di quest'ultimo, deve essere indicato, per ciascun associato, l'importo e l'anno di pagamento della quota base associativa versata in favore dell'Associazione dei consumatori;

Analogamente agli altri elenchi previsti dal D.M. n. 156/11, anche l'elenco delle quote base associative versate alle Associazioni dei consumatori di cui all'allegato D1, deve essere presentato, a pena di esclusione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Associazione dei consumatori concorrente;

Articolo 12 — Controlli del numero degli occupati dichiarati dalle organizzazioni imprenditoriali secondo lo schema allegato denominato "schema B1" del presente Disciplinare – Rettifiche ed esclusioni.

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni rese ex art. 47 D.P.R. 445/2000, il numero degli occupati nelle imprese indicato dalle associazioni concorrenti con la dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato B1 del presente Disciplinare non dovesse risultare corretto rispetto a quello rappresentato dal sistema informativo camerale e dalle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, il Responsabile del procedimento amministrativo comunicherà all'Organizzazione di categoria interessata la incongruità del dato dichiarato con quello riscontrato nel sistema informativo camerale e nelle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche per consentire alla medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, la rettifica dei dati comunicati. La rettifica deve avvenire sempre attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni, si procederà alla esclusione della stessa Organizzazione concorrente.



2. Qualora l'Organizzazione concorrente, a seguito della richiesta di rettifica del dato degli occupati incongruo rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiarati - ex art. 47 D.P.R. 445/2000 - un nuovo dato non corrispondente a quelli in possesso dell'Ente camerale, il comportamento dell'associazione sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false all'Amministrazione al fine di non consentirle una corretta valutazione degli elementi forniti e si procederà alla esclusione della stessa organizzazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione ma anche ai sensi dell'art. 15 del presente Disciplinary.

Articolo 13 — Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D al D.M. n. 156/11 ed hanno ad oggetto la regolare iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori ed il regolare pagamento della quota base associativa.

Per le Associazioni dei consumatori partecipanti alla presente procedura, si richiama la Circolare MISE prot. 0038226 del 05.03.2013 secondo la quale "... per meglio precisare quali iscritti all'associazione sono considerati e devono essere dichiarati e documentati nell'ambito della presente procedura, è stato infatti introdotto il riferimento alle iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione".

2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio: la numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 45 iscritti e con un minimo di 15 iscritti per organizzazione sindacale o associazione dei consumatori. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali o associazione dei consumatori, utilizzando la funzione CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento chiederà formalmente, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione dell'organizzazione sindacale o dell'associazioni dei consumatori. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio Napoli.

Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a) Per i lavoratori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio Napoli, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto al 31/12/2022), nonché la prova dell'iscrizione al sindacato ed il pagamento della quota base d'iscrizione annua.

b) Per i consumatori: dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Napoli, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso (pertanto



al 31/12/2022), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia, nonché la prova dell'iscrizione all'associazione dei consumatori ed il pagamento della quota base d'iscrizione annua.

5. Se, a seguito del controllo a campione, risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione verrà raddoppiata; se anche in tal caso risulti una difettosità pari o superiore ad un terzo delle degli iscritti sottoposti a campione, il controllo verrà esteso alla totalità degli iscritti dichiarati.

6. Qualora le organizzazioni sindacali o le associazioni dei consumatori, a seguito della richiesta di rettifica del dato incongruo rispetto a quanto risultante al sistema camerale e alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiarati - ex art. 47 D.P.R. 445/2000 - un nuovo dato non corrispondente a quelli in possesso dell'Ente camerale e la difettosità accertata è pari o superiore ad un terzo della totalità dei dati controllati, il comportamento dell'associazione o dell'organizzazione sarà considerato come volto a fornire volutamente informazioni false all'Amministrazione al fine di non consentirle una corretta valutazione degli elementi forniti, e si procederà alla esclusione della stessa organizzazione concorrente non solo per la mancata regolarizzazione ma anche ai sensi del successivo art. 15 del presente Disciplinare.

Articolo 14 — Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 15 — False dichiarazioni ed esclusioni.

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

2. Qualora il Responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rilevi elementi tali da far ritenere immediatamente la non veridicità di fatti o informazioni dichiarate, provvede ad effettuare idonea segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e alla esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione concorrente che ha presentato la dichiarazione mendace.

3. Qualora l'Associazione imprenditoriale concorrente, in sede di controllo ex art. 71 del DPR 445 del 2000, a seguito della richiesta di regolarizzazione dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, risultati non conformi a quelli rinvenuti dal sistema camerale e dalle banche



dati di altre Amministrazioni Pubbliche, dichiarati nuovamente - ex art. 47 D.P.R. 445/2000 - dati non corrispondenti a quelli in possesso o acquisiti dall'Amministrazione si procederà ai sensi del precedente comma 2 e alla esclusione dal procedimento della stessa organizzazione o associazione concorrente.

4. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento darà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

Articolo 16 — Cause ostative ed altre esclusioni.

Non possono partecipare al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli le Organizzazioni e le Associazioni che siano state dichiarate responsabili verso l'Ente camerale e non abbiano estinto il debito derivante dal danno erariale accertato con sentenza di condanna definitiva.

Il sopravvenire di una causa ostativa comporta l'esclusione dell'Organizzazioni imprenditoriali concorrente.

Articolo 17 — Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e ai Decreti Ministeriali n. 155 del 4 agosto 2011 e n. 156 del 4 agosto 2011.

2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare in materia di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445 del 2000, si intendono applicabili le disposizioni di cui al DPR citato.

Al presente Disciplinare si allegano:

- **Allegato A1)** *Elenco delle quote base associative versate dalle imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del DM 156/11;*
- **Allegato B1)** *Elenco degli occupati nelle imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del DM 156/11;*
- **Allegato B1) con piccole imprese,** *Elenco degli occupati nelle piccole imprese di cui all'art. 2, comma 2, lett. c) del DM 156/11;*
- **Allegato D1)** *Elenco delle quote base associative versate dagli iscritti alle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 3, comma 1 e 2 del DM 156/11.*

Inoltre, il presente Disciplinare è pubblicato sul sito internet istituzionale della C.C.I.A.A. di Napoli (www.na.camcom.gov.it) ove è disponibile, per completezza, tutta la modulistica di cui DM 156/11: Allegati A, B, C, D, E e A piccole imprese, B piccole imprese – oltre agli allegati A1, B1, B1 con piccole imprese, e D1 del presente Disciplinare), utilizzabile per la procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, nonché la normativa ed i documenti di riferimento e tutte le informazioni utili al fine della predisposizione della documentazione da presentare.